



**COMUNE DI
PRATA DI PORDENONE**

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

**Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n.23 del 16/05/2016
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 27/07/2017**

COMUNE DI PRATA DI
PORDENONE
PROVINCIA DI
PORDENONE



EMAS
Gestione ambientale verificata
Reg. N° IT-000639

SOMMARIO

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
CAPO I. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI.	4
Art. 1. Oggetto del regolamento.	4
Art. 2. Compiti del Comune.	4
Art. 3. Responsabilità.	4
Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento.	4
CAPO II. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE E FERETRI.	5
Art. 5. Rinvio normativo.	5
Art. 6. Deposizione del cadavere nella cassa.	5
Art. 7. Fornitura gratuita di casse.	5
CAPO III. TRASPORTO FUNEBRE.....	6
Art. 8. Definizione del trasporto funebre.....	6
Art. 9. Esercizio ed autorizzazione del trasporto funebre.....	6
Art. 10. Trasporti gratuiti e a pagamento.	6
Art. 11. Orario, modalità e percorsi.	6
Art. 12. Riti religiosi e civili.	6
TITOLO II. CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.	7
CAPO I. CONDUZIONE DEI CIMITERI.	7
Art. 13. Elenco cimiteri comunali.	7
Art. 14. Diritto di sepoltura.	7
CAPO II. DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.....	8
Art. 15. Disposizioni generali.	8
Art. 16. Piano cimiteriale.	8
CAPO III. INUMAZIONE.....	9
Art. 17. Definizione.....	9
Art. 18. Inumazione gratuita e a pagamento.	9
Art. 19. Campi di inumazione.	9
Art. 20. Caratteristiche dei feretri e delle fosse di inumazione.....	9
Art. 21. Campi di inumazione speciale.....	10
Art. 22. Posizionamento di cippo, lapide ed altri manufatti.	10
CAPO IV. TUMULAZIONE.	11
Art. 23. Disposizioni generali.	11
Art. 24. Caratteristiche dei loculi.	11
Art. 25. Caratteristiche delle celle.	11
Art. 26. Sepoltura privata nel cimitero.	11
Art. 27. Caratteristiche delle sepolture private.	11
Art. 28. Progetti per la costruzione.	12
Art. 29. Manutenzione delle strutture cimiteriali.....	12
CAPO V. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.	13
Art. 30. Esumazioni ordinarie.	13
Art. 31. Svolgimento delle esumazioni ordinarie.	13
Art. 32. Destinazione delle ossa e dei resti mortali.	13
Art. 33. Spese delle esumazioni ordinarie.	13
Art. 34. Esumazioni straordinarie.....	14
Art. 35. Spese delle esumazioni straordinarie.	14
Art. 36. Estumulazioni ordinarie.	14
Art. 37. Svolgimento delle estumulazioni ordinarie.	14
Art. 38. Destinazione delle ossa e dei resti mortali.	14
Art. 39. Spese delle estumulazioni ordinarie.	14
Art. 40. Estumulazioni straordinarie.	14
Art. 41. Spese delle estumulazioni straordinarie.	15
Art. 42. Disponibilità dei materiali.....	15

CAPO VI. CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI.	16
Art. 43. Autorizzazione alla cremazione.	16
Art. 44. Strutture per la cremazione.	16
Art. 45. Spese per la cremazione.	16
Art. 46. Urne cinerarie.	16
Art. 47. Conservazione delle ceneri in cimitero.	16
Art. 48. Affidamento e dispersione delle ceneri.	16
Art. 49. Luoghi di dispersione delle ceneri.	17
Art. 50. Senso comunitario della morte.	17
CAPO VII. POLIZIA DEL CIMITERO.	18
Art. 51. Orario.	18
Art. 52. Disciplina dell'ingresso.	18
Art. 53. Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.	18
TITOLO III. CONCESSIONI CIMITERIALI.	19
Capo I. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.	19
Art. 54. Principi generali.	19
Art. 55. Divieti.	19
Art. 56. Assegnazione dei loculi.	19
Art. 57. Durata delle concessioni.	20
Art. 58. Rinnovo delle concessioni.	20
Art. 59. Sepolture provvisorie su richiesta del privato.	20
Art. 60. Sepolture provvisorie d'ufficio.	21
Art. 61. Modalità di assegnazione dei loculi.	21
Art. 62. Utilizzo dei loculi.	21
Art. 63. Modalità di assegnazione delle celle.	21
Art. 64. Utilizzo delle celle.	21
Art. 65. Modalità di assegnazione di aree per sepolture private.	22
Art. 66. Utilizzo delle sepolture private.	22
Capo II. SUBENTRI E RINUNCE.	23
Art. 67. Subentri.	23
Art. 68. Rinuncia a concessione di loculo o cella.	23
Art. 69. Rinuncia a concessione di aree per sepolture private.	23
Capo III. REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE.	25
Art. 70. Revoca della concessione cimiteriale.	25
Art. 71. Decadenza della concessione cimiteriale.	25
Art. 72. Provvedimenti conseguenti la decadenza.	25
Art. 73. Estinzione della concessione cimiteriale.	26
TITOLO IV. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.	27
Art. 74. Disposizioni generali.	27
Art. 75. Accesso ai cimiteri ed orario di lavoro.	27
Art. 76. Deposito cauzionale.	27
Art. 77. Responsabilità.	27
TITOLO V. SERVIZIO CIMITERIALE.	28
Art. 78. Gestione del cimitero.	28
Art. 79. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.	28
Art. 80. Divieti di attività funebre.	28
TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI.	29
Art. 81. Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.	29
Art. 82. Istituto dell'immemorale.	29
Art. 83. Cautele.	29
Art. 84. Sanzioni amministrative.	29
Art. 85. Rinvio normativo.	29
Art. 86. Entrata in vigore ed abrogazione di norme.	30

TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI.

CAPO I. PREMESSE E PRINCIPI GENERALI.

Art. 1. Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria –così come definiti dalla normativa vigente-, ed in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita.

2. Il presente regolamento viene adottato in osservanza delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265, al Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, e alla legge regionale FVG 21.10.2011, n. 12 e successivi regolamenti.

3. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della L.R. 12/2011.

Art. 2. Compiti del Comune.

1. Il Comune svolge i compiti stabiliti dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 4 della L.R. 12/2011.

Art. 3. Responsabilità.

1. Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al proprio servizio, o per mezzi e strumenti a disposizione dei cittadini e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Chiunque causi danni a persone o cose ne risponde ai sensi di legge.

Art. 4. Servizi gratuiti e a pagamento.

1. Sono gratuiti i servizi esplicitamente classificati tali dalla normativa vigente e quelli specificati dal presente regolamento.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con atto del Comune.

3. Il Comune può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

CAPO II. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE E FERETRI.

Art. 5. Rinvio normativo.

1. Gli adempimenti conseguenti alla morte sono disciplinati dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dal Capo IV della L.R. 12/2011.

Art. 6. Deposizione del cadavere nella cassa.

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche stabilite dalla normativa vigente.

2. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Art. 7. Fornitura gratuita di casse.

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione o l'urna per la cremazione, nel caso di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza e di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal competente servizio sociale comunale.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza univoca, permanente e non contraddetta, dei comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro un congruo periodo di tempo, di norma non superiore a cinque giorni dal decesso.

Qualora, successivamente alla sepoltura, i familiari provvedano ad atti di interesse per il cadavere, la fornitura gratuita della cassa ed ogni altra spesa sostenuta dal Comune, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, devono essere rimborsate al Comune entro trenta giorni dall'accertamento degli atti di interesse.

4. Per familiari si intendono il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, tutti gli stessi.

CAPO III. TRASPORTO FUNEBRE.

Art. 8. Definizione del trasporto funebre.

1. Il servizio di trasporto funebre è definito dalla normativa vigente.

Art. 9. Esercizio ed autorizzazione del trasporto funebre.

1. Il trasporto funebre viene effettuato da ditte in possesso delle necessarie autorizzazioni.
2. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune ai sensi e con le modalità previste dalla normativa vigente.
3. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto se il Comune di destinazione è situato entro i confini della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. I metodi ed i mezzi di trasporto devono essere tali da garantire il decoro del servizio.

Art. 10. Trasporti gratuiti e a pagamento.

1. I trasporti funebri sono a pagamento.
2. Il Comune provvede al pagamento delle spese sostenute per il trasporto di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

Art. 11. Orario, modalità e percorsi.

1. L'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
2. Ai fini delle determinazioni di cui al comma 1 si terrà conto delle obiettive e peculiari necessità delle famiglie.
3. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.

Art. 12. Riti religiosi e civili.

1. Il feretro può sostare in chiesa o altro luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.
2. Il Comune assicura spazi pubblici antistanti i cimiteri comunali, idonei allo svolgimento dei funerali civili; questi spazi devono consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre. Detti spazi sono individuati nel piano cimiteriale.

TITOLO II. CIMITERI E PRATICHE FUNERARIE.

CAPO I. CONDUZIONE DEI CIMITERI.

Art. 13. Elenco cimiteri comunali.

1. Ai sensi della normativa vigente, il Comune ha realizzato i seguenti cimiteri comunali in cui hanno luogo i seppellimenti:

- a. nel Capoluogo, in via IV Novembre;
- b. nella frazione di Ghirano, in via Leonardo da Vinci;
- c. nella frazione di Puja, in via Eroi del Piave;
- d. nella frazione di Villanova, in via Giacomo Leopardi.

Art. 14. Diritto di sepoltura.

1. Nel cimitero sono ricevuti, oltre alle espresse previsioni di cui all'articolo 31 della L.R. 21/2011, i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone:

- a. che hanno avuto nel Comune la residenza anagrafica;
- b. che abbiano il coniuge o parenti entro il primo grado sepolti nel cimitero, o residenti, o che abbiano avuto la residenza nel Comune;
- c. che abbiano avuto particolari benemerienze per il Comune, previa deliberazione della Giunta comunale;
- d. residenti in comuni limitrofi secondo consuetudine storica radicata nel territorio, ed in particolare nei comuni di Brugnera e Porcia appartenenti alle parrocchie rispettivamente di Puja e Prata Capoluogo, secondo i confini stabiliti dai decreti vescovili.

2. Al di fuori dei casi di cui al comma 1, potranno essere accolte le cassette di resti ossei o le urne cinerarie per le quali un parente residente nel Comune, o che vi abbia avuto la residenza, faccia richiesta di concessione di una cella.

CAPO II. DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO CIMITERIALE.

Art. 15. Disposizioni generali.

1. In ogni cimitero comunale sono presenti:
 - a. un campo di inumazione;
 - b. un campo di inumazione speciale;
 - c. un ossario comune;
 - d. un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale deve essere presente una struttura obitoriale, che deve essere individuata nel piano cimiteriale.
3. In ogni cimitero comunale possono essere realizzati:
 - a. loculi per la tumulazione dei feretri;
 - b. celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
 - c. celle per la conservazione di urne cinerarie;
 - d. uno spazio per la dispersione delle ceneri.
4. Le strutture di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite dalla normativa vigente e dal presente regolamento; sono previste e individuate nel piano cimiteriale di cui all'articolo 16; le loro caratteristiche sono stabilite dalla normativa vigente.
5. L'ossario comune è costituito da una vasca interrata con pozzetto accessibile, di dimensioni in superficie ed in profondità rapportate alla previsione del numero delle esumazioni ed estumulazioni.
6. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali, ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
7. Il piano cimiteriale individua le aree destinate alla concessione per sepolture individuali, familiari e collettive, stabilendone le relative norme tecniche.

Art. 16. Piano cimiteriale.

1. Il Comune adotta un piano cimiteriale in relazione alla normativa vigente ed in applicazione del presente regolamento.

CAPO III. INUMAZIONE.

Art. 17. Definizione.

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa aventi le caratteristiche definite dal presente regolamento, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere.
2. Il tempo di cui al comma 1 viene definito in 30 anni, salvo diversa e puntuale determinazione del piano cimiteriale.
3. E' consentito inoltre l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Il tempo di interramento corrisponde a quello di cui al comma 2 del presente articolo.
4. L'interramento di cui al comma 3 e' consentito anche in fosse che già accolgono un feretro. Il tempo di interramento dei resti ossei o urne cinerarie decorre dalla data di sepoltura del feretro.

Art. 18. Inumazione gratuita e a pagamento.

1. Le fosse sono assegnate ogni qualvolta non sia espressamente richiesta una tumulazione; a tal fine non è necessaria la stipula di concessione cimiteriale.
 2. Le fosse sono assegnate gratuitamente.
 3. Il servizio di inumazione è a pagamento, secondo le tariffe vigenti.
 4. Il Comune provvede al pagamento delle spese sostenute per il servizio di inumazione di cadavere di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

Art. 19. Campi di inumazione.

1. I campi di inumazione sono aree cimiteriali destinate all'inumazione e sono ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
Si dovrà evitare qualsiasi fenomeno di ristagno delle acque, provvedendo a realizzare idonei sistemi di drenaggio ed allontanamento delle stesse, anche con riferimento ai vialetti.
2. I campi di inumazione sono individuati nel piano cimiteriale.
3. I campi di inumazione sono divisi in quadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità in alto a sinistra di ciascun quadro, e successivamente riga per riga procedendo orizzontalmente senza soluzione di continuità.

Art. 20. Caratteristiche dei feretri e delle fosse di inumazione.

1. I feretri e le fosse di inumazione devono avere le caratteristiche previste dalla normativa vigente e dal piano cimiteriale.
2. Per le fosse del campo è vietata qualsiasi opera muraria interrata.
3. Fanno eccezione al divieto di cui al comma 2 le opere strutturalmente necessarie all'interramento di resti ossei o urne cinerarie di cui all'articolo 17, commi 3 e 4.

Art. 21. Campi di inumazione speciale.

1. I campi di inumazione speciale sono destinati all'inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali.
2. Il periodo di rotazione del terreno viene definito in 5 anni, salvo diversa e puntuale determinazione del piano cimiteriale.

Art. 22. Posizionamento di cippo, lapide ed altri manufatti.

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, qualora il privato non provveda diversamente, da un cippo fornito e messo in opera dal Comune, avente le caratteristiche previste dalla normativa vigente.
2. Sulle fosse ad inumazione è consentita l'installazione di lapidi e copritomba, a cura dei richiedenti, aventi caratteristiche e dimensioni conformi al piano cimiteriale e alle norme di edilizia cimiteriale, nel rispetto del presente regolamento.
3. I manufatti di cui al comma 2 devono essere costituiti da materiale resistente alla azione disgregatrice degli agenti atmosferici; su di essi devono essere indicati il nome e il cognome del defunto, la data di nascita e quella di morte.
4. Per le fosse di persone di oltre dieci anni di età, le misure massime consentite per l'installazione di lapidi e copritomba sono mt. 1.80x0.80, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 mt. da ogni lato.
5. Per le fosse dei bambini di età inferiore ai dieci anni, le misure massime consentite per l'installazione di lapidi e copritomba sono mt. 1.50x0.50, e devono distare l'una dall'altra almeno 0,50 mt. da ogni lato.
6. L'altezza massima consentita per lapidi e copritomba dal piano di campagna è di cm. 30, ad eccezione di eventuali componenti verticali del monumento funebre che potranno raggiungere l'altezza di cm. 100.
7. E' consentito collocare ornamenti quali vasi, croci, lumi o ceri, fiori o corone, statue o monumenti funebri, purché l'ingombro sia contenuto nel volume determinato dalle misure massime di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6.
8. L'installazione di lapidi e copritomba dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune.
9. In caso di non conformità delle opere, previa diffida agli interessati, il Comune potrà provvedere alla rimozione d'ufficio, con diritto di piena rivalsa e rimborso dei relativi oneri.
10. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
11. Nessun obbligo o responsabilità può essere attribuita al Comune per eventuali deterioramenti o distruzione delle opere a qualunque causa attribuibili.
12. Nel caso di sepoltura abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il Comune potrà provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni, con diritto di rivalsa delle somme anticipate nei confronti delle persone tenutevi.

CAPO IV. TUMULAZIONE.

Art. 23. Disposizioni generali.

1. La tumulazione è la collocazione di feretro, di cassetta di resti ossei o urna cineraria in una delle seguenti strutture:
 - a. loculo stagno;
 - b. loculo areato;
 - c. cella;
 - d. sepoltura privata.
2. Le strutture di cui al comma 1 devono avere le caratteristiche definite nel presente regolamento e nel piano cimiteriale.
3. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche e le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
4. La Giunta comunale potrà stabilire che le concessioni siano subordinate al pagamento di un canone.

Art. 24. Caratteristiche dei loculi.

1. I loculi devono essere costruiti nel rispetto di ogni normativa in materia.
2. In caso di concessione di due loculi contigui assegnati ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del presente regolamento, si può realizzare una unica lastra di copertura per entrambi i loculi; tutti i costi, compresi quelli di rimozione e manutenzione, sono a carico del richiedente.

Art. 25. Caratteristiche delle celle.

1. Per cella si intende la struttura adatta a ricevere la cassetta di resti ossei, denominata cella ossario, o l'urna cineraria, denominata cella cineraria.
2. Le celle devono essere costruite nel rispetto di ogni normativa in materia.

Art. 26. Sepoltura privata nel cimitero.

1. Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree per la costruzione di:
 - a. sepolture individuali;
 - b. sepolture familiari;
 - c. sepolture collettive.

Art. 27. Caratteristiche delle sepolture private.

1. Il piano cimiteriale prevede ed individua le aree destinate alla costruzione delle sepolture di cui all'articolo 26, nonché la superficie dei singoli lotti, le dimensioni e le norme tecniche delle sepolture.

Art. 28. Progetti per la costruzione.

1. I progetti per la costruzione di sepolture private devono essere approvati in applicazione delle normative vigenti.

Art. 29. Manutenzione delle strutture cimiteriali.

1. La manutenzione delle strutture cimiteriali spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, di sicurezza o di igiene.

3. In caso di necessità di interventi straordinari di carattere igienico sanitario dovuti al feretro, gli oneri relativi all'apertura della struttura, alla pulizia, alla disinfezione ed alla sigillatura del feretro e della struttura, sono a totale carico del concessionario.

4. Qualora le strutture si rendessero indecorose o fossero in condizioni da poter recare danno alle sepolture circostanti od alla sicurezza delle persone, il Comune intimerà agli obbligati le esecuzioni dei lavori occorrenti.

5. Qualora l'obbligato non adempia a quanto dovuto, il Comune potrà intervenire d'ufficio, addebitare i costi al concessionario inadempiente e applicare le sanzioni previste per l'infrazione al presente regolamento.

In caso di mancato pagamento di quanto dovuto, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione.

CAPO V. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.

Art. 30. Esumazioni ordinarie.

1. Le esumazioni ordinarie nei cimiteri comunali si eseguono dopo il periodo di tempo di cui all'articolo 17 del presente regolamento.

Art. 31. Svolgimento delle esumazioni ordinarie.

1. Il responsabile del servizio comunale competente cura periodicamente la stesura di elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'esumazione ordinaria, e regola le operazioni cimiteriali da svolgere con propri provvedimenti.

2. Le esumazioni ordinarie si effettuano d'ufficio, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale e all'albo cimiteriale, o mediante altre fonti di informazione, con congruo anticipo.

3. Alle esumazioni ordinarie sono equiparate quelle dovute a successiva sepoltura nei campi di inumazione speciale.

Art. 32. Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

1. In caso di completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente:

- a. essere raccolto e depositato nell'ossario comune;
- b. essere raccolto e depositato, previa richiesta di coloro che vi hanno interesse, in celle ossario avute in concessione.

È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi ai sensi dell'articolo 62 commi 2 e 3, del presente regolamento, o di sepolture private;

- c. essere cremato, ai sensi della normativa vigente.

2. In caso di non completa mineralizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà, con le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente:

- a. essere trasferito nel campo di inumazione speciale per il tempo stabilito dall'articolo 21 del presente regolamento;
- b. essere avviato, previa richiesta degli aventi diritto, a cremazione.

3. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni.

Art. 33. Spese delle esumazioni ordinarie.

1. Sono a carico del Comune tutte le spese delle esumazioni ordinarie e della collocazione dei resti mineralizzati nell'ossario comune o dei resti non mineralizzati nel campo di inumazione speciale.

2. Sono a carico dei richiedenti tutte le spese del servizio e dell'eventuale canone concessorio, in caso di collocazione dei resti mortali in luoghi diversi da quelli di cui al comma 1.

Art. 34. Esumazioni straordinarie.

1. Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario.
2. Le esumazioni straordinarie possono essere effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, con l'osservanza delle prescrizioni eventualmente stabilite dalla stessa.
3. Le esumazioni straordinarie possono, inoltre, essere autorizzate dal Comune, su motivata istanza degli aventi diritto, tenuto conto delle condizioni igienico-sanitarie, della collocazione della sepoltura e conseguente fattibilità tecnica dell'intervento.
Salvi gli ulteriori divieti di legge, tali esumazioni non possono essere eseguite nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto, settembre.

Art. 35. Spese delle esumazioni straordinarie.

1. Tutte le spese delle esumazioni straordinarie di cui all'articolo 34, comma 3, del presente regolamento sono a carico dei richiedenti.

Art. 36. Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione, ai sensi degli articoli 57 e 58 del presente regolamento.

Art. 37. Svolgimento delle estumulazioni ordinarie.

1. Il responsabile del servizio comunale competente cura periodicamente la stesura di elenchi con l'indicazione dei cadaveri per i quali è attivabile l'estumulazione ordinaria, e regola le operazioni cimiteriali da svolgere con propri provvedimenti.
2. Le estumulazioni ordinarie si effettuano d'ufficio, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale e all'albo cimiteriale, o mediante altre fonti di informazione, con congruo anticipo.

Art. 38. Destinazione delle ossa e dei resti mortali.

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 32 del presente regolamento.

Art. 39. Spese delle estumulazioni ordinarie.

1. Si applica quanto previsto dall'articolo 33 del presente regolamento.

Art. 40. Estumulazioni straordinarie.

1. Le estumulazioni straordinarie sono quelle eseguite prima dello scadere della concessione.
2. Le estumulazioni straordinarie possono essere effettuate su disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, con l'osservanza delle prescrizioni

eventualmente stabilite dalla stessa.

3. Le estumulazioni straordinarie possono, inoltre, essere autorizzate dal Comune, su motivata istanza degli aventi diritto.

Il responsabile del servizio può autorizzare la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione dello stesso.

4. La concessione del manufatto liberato viene retrocessa al Comune per libera assegnazione.

Art. 41. Spese delle estumulazioni straordinarie.

1. Tutte le spese delle estumulazioni straordinarie di cui all'articolo 40, comma 3, del presente regolamento sono a carico dei richiedenti.

Art. 42. Disponibilità dei materiali.

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture, se non ritirati dagli aventi diritto prima dell'esumazione o dell'estumulazione, si riterranno abbandonati e rimarranno a disposizione del Comune.

CAPO VI. CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI.

Art. 43. Autorizzazione alla cremazione.

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata ai sensi della normativa vigente.

Art. 44. Strutture per la cremazione.

1. Il Comune non dispone di crematori.
2. La struttura per la cremazione è scelta dai familiari della persona defunta.

Art. 45. Spese per la cremazione.

1. Le spese per la cremazione e tutti gli oneri ad essa conseguenti sono a carico dei richiedenti il servizio.
2. Il Comune provvede al pagamento delle spese sostenute per la cremazione di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio.
Trova applicazione quanto disposto dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4, del presente regolamento.

Art. 46. Urne cinerarie.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo cadavere e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 47. Conservazione delle ceneri in cimitero.

1. A richiesta degli interessati, in base a concessione e pagamento delle tariffe stabilite, l'urna cineraria è collocata nel cimitero, in apposita cella.
2. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi ai sensi dell'articolo 62 commi 2 e 3, del presente regolamento, o di sepolture private, o nelle nicchie e nei pozzetti di cui all'art. 17, comma 3 e 4.
3. Le ceneri provenienti dalla cremazione sono destinate al cinerario comune nei casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 48. Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune ai sensi della normativa vigente.
2. Il Comune potrà effettuare periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dalla persona alla quale sono state affidate.
3. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa vigente.

Art. 49. Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto e della normativa vigente:
 - a. in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri comunali, individuate nel piano cimiteriale, denominate "Giardino delle rimembranze";
 - b. in natura;
 - c. in aree private.
2. Il giardino delle rimembranze andrà realizzato in modo tale da permettere la dispersione delle ceneri, eventualmente anche con l'utilizzo di acqua corrente o ciottoli.
3. La dispersione in area cimiteriale avviene gratuitamente.
4. Il consenso dei proprietari per la dispersione in aree private deve risultare da atto scritto.

Art. 50. Senso comunitario della morte.

1. In caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario o di dispersione delle ceneri, al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nei cimiteri comunali possono essere previste, preferibilmente lungo i muri perimetrali, apposite aree, suddivise in quadri, in cui i richiedenti possono realizzare e apporre a proprie spese una apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto.
2. Il piano cimiteriale individua le aree di cui al comma 1, disciplinando le dimensioni dei quadri, che di norma non possono essere superiori a cm. 30x30.
3. I richiedenti devono formulare apposita richiesta di assegnazione di uno specifico quadro; l'assegnazione avviene gratuitamente, per un periodo di 30 anni.

CAPO VII. POLIZIA DEL CIMITERO.

Art. 51. Orario.

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 52. Disciplina dell'ingresso.

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi; per motivi di salute o di età il responsabile del servizio può concedere il permesso di entrata a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari.
2. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, ad esclusione dei cani per ipovedenti;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, ai questuanti e in generale a tutti coloro che sono in condizioni di contrasto con l'austerità del luogo;
 - c. ai bambini non accompagnati da adulti.

Art. 53. Norme di comportamento all'interno dei cimiteri.

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, ed in particolare:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi;
 - f. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g. disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi ed oggetti, distribuire volantini pubblicitari;
 - h. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione comunale e l'assenso dei familiari;
 - i. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni;
 - j. assistere alla esumazione ed estumulazione da parte di estranei non preventivamente autorizzati;
 - k. qualsiasi attività commerciale o promozionale.
2. I divieti di cui al comma 1, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, se non autorizzati.
3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

TITOLO III. CONCESSIONI CIMITERIALI.

CAPO I. DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI.

Art. 54. Principi generali.

1. Il Comune può dare in concessione ai privati che lo richiedono, se previste dal piano cimiteriale, con i vincoli stabiliti dallo stesso ed entro i limiti della disponibilità, le strutture e le aree destinate alla tumulazione, così come individuate e definite dal Capo IV del Titolo II del presente regolamento.
2. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, a tempo determinato e revocabile, e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
3. Il rilascio della concessione avviene mediante scrittura privata.
4. L'efficacia della concessione è subordinata al pagamento del canone stabilito dal Comune, e delle eventuali spese contrattuali e accessorie, comunque a carico del richiedente.

Art. 55. Divieti.

1. La concessione delle sepolture non è commerciabile, né trasferibile a terzi, o comunque cedibile, a qualsiasi titolo, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La cessione a qualsiasi titolo di sepolture comporta l'immediata perdita della concessione; il Comune rientrerà nella piena disponibilità del sepolcro.
3. Il concessionario è responsabile dell'illegittimo trasferimento; il Comune, qualora il sepolcro venga illegittimamente occupato, disporrà la estumulazione straordinaria, imputando le spese al responsabile.
Il concessionario responsabile dovrà provvedere ad una nuova collocazione del feretro.
4. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 56. Assegnazione dei loculi.

1. La concessione di loculi è consentita esclusivamente al verificarsi del decesso.
2. La concessione può essere effettuata, in deroga al comma 1, a favore del richiedente in vita di età superiore a 80 anni, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 14 del presente regolamento, che non abbia coniuge, parenti fino al secondo grado, affini fino al primo grado.
3. È ammessa la concessione del loculo contiguo a quello assegnato al defunto, a favore del coniuge superstite o del parente di primo o secondo grado che abbia compiuto il settantesimo anno di età.
4. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 57, comma 6, del presente regolamento.

Art. 57. Durata delle concessioni.

1. Le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato.
2. La durata delle concessioni è così stabilita:
 - a. loculi stagni: concessione trentennale (30 anni), rinnovabile per ulteriori 15 anni;
 - b. loculi areati: concessione trentennale (30 anni), rinnovabile per ulteriori 15 anni;
 - c. cella ossario: concessione trentennale (30 anni), rinnovabile per ulteriori 15 anni;
 - d. cella cineraria: concessione trentennale (30 anni), rinnovabile per ulteriori 15 anni;
 - e. aree per la costruzione di sepolture individuali, familiari o collettive: concessione novantanovenne (99 anni), rinnovabile per 99 anni.
3. Le concessioni a tempo determinato assegnate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la durata prevista nell'atto di concessione stesso.
4. Le concessioni a tempo indeterminato o perpetuo assegnate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono di durata di 99 anni dalla data della concessione, con la possibilità di rinnovo di cui al comma 2.
Resta comunque ferma la possibilità di revoca o di decadenza, ai sensi di legge e del presente regolamento.
5. Se nel loculo o nella cella vengono successivamente collocati ulteriori resti mortali, la durata di concessione corrisponde in ogni caso a quella del loculo o della cella, indipendentemente dalla data di collocamento delle ulteriori cassette di resti ossei o urne cinerarie.
6. In ogni caso è garantito un periodo di tumulazione di almeno 20 anni, nello stesso loculo anche in deroga ai termini di durata di cui al comma 2, senza pagamento di ulteriore canone, oppure, su decisione del Comune in caso di necessità, in un altro loculo, a cura e spese del Comune.

Art. 58. Rinnovo delle concessioni.

1. Ai sensi e con i termini di cui all'articolo 57 del presente regolamento, alla scadenza della concessione cimiteriale a domanda del concessionario o degli aventi causa, è possibile provvedere al rinnovo della concessione medesima, previo pagamento del canone vigente e stipula di nuova concessione.
2. In mancanza di rinnovo della concessione, le strutture, comprese le sepolture private, rientreranno nella piena disponibilità del Comune, previo avviso pubblico.

Art. 59. Sepolture provvisorie su richiesta del privato.

1. Previa specifica richiesta del privato e pagamento della tariffa prevista, è consentita la tumulazione provvisoria in loculi appositamente individuati nel piano cimiteriale per un periodo di norma non superiore a 6 mesi.
2. La sepoltura provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che hanno ottenuto la concessione di un'area per la costruzione di sepoltura privata, fino alla sua agibilità;
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino o sistemazione della sepoltura.
3. La sepoltura provvisoria è subordinata al pagamento del canone di concessione e dei servizi necessari, secondo le tariffe vigenti, da versarsi al Comune per intero in via anticipata, senza possibilità di rimborso in caso di rimozione anticipata del feretro.
4. Non è consentita alcuna scrittura o incisione sulla piastra della sepoltura provvisoria, né l'apposizione di ornamenti fissi.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il responsabile del servizio, previa diffida, provvederà a inumare il cadavere in campo comune.

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette di resti ossei e di urne cinerarie.

Art. 60. Sepolture provvisorie d'ufficio.

1. Il Comune, in caso di necessità di esecuzione di lavori, ha la facoltà di far asportare temporaneamente i feretri, le cassette di resti ossei o le urne cinerarie dalle sepolture, per il tempo strettamente necessario ai lavori stessi.

2. Il Comune informa previamente gli interessati, o emette apposito avviso da pubblicarsi all'albo comunale e all'albo cimiteriale, con congruo anticipo.

3. Tutte le spese sono a carico del Comune.

Art. 61. Modalità di assegnazione dei loculi.

1. I loculi verranno assegnati di seguito, senza interruzioni.

Si considerano due file verticali contigue e partendo da sinistra verso destra, si scende dall'alto verso il basso. Al termine delle due file verticali si riprende dall'alto.

2. Nel caso di cui all'articolo 56, comma 3, del presente regolamento, verranno assegnati due loculi contigui orizzontalmente, secondo i principi del comma 1.

3. Nel caso di concessione di un solo loculo, il loculo contiguo che rimane disponibile verrà dato in concessione alla prima successiva assegnazione di un loculo singolo.

Art. 62. Utilizzo dei loculi.

1. Nel loculo può essere accolto un solo feretro.

2. Nel loculo possono essere accolte, oltre al feretro, anche cassette con resti ossei e urne cinerarie purché di dimensioni compatibili e fino a capienza massima consentita allo spazio libero lasciato dalla tumulazione del feretro, senza necessità di sottoscrivere una nuova concessione.

Trova applicazione l'articolo 57, comma 5, del presente regolamento.

3. Il Comune può prevedere il pagamento di una tariffa per il servizio di cui al comma 2.

Art. 63. Modalità di assegnazione delle celle.

1. Le celle, siano celle ossario o celle cinerarie, sono assegnate al richiedente senza un ordine predefinito, ma su espressa indicazione del richiedente medesimo.

2. Il Comune può definire canoni differenziati a seconda della posizione della cella.

Art. 64. Utilizzo delle celle.

1. Nella cella possono essere accolte, anche in tempi successivi, più cassette con resti ossei o urne cinerarie, purché di dimensioni compatibili e fino a capienza massima consentita. Trova applicazione l'articolo 57, comma 5, del presente regolamento.

2. Il Comune può prevedere il pagamento di una tariffa per il servizio di cui al comma 1.

Art. 65. Modalità di assegnazione di aree per sepolture private.

1. Il Comune può concedere a privati ed a enti l'uso di aree ai sensi degli articoli 26 e 27 del presente regolamento.
2. La concessione delle aree è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. La giunta comunale, valutate le circostanze, può introdurre ulteriori criteri oltre a quello cronologico.
3. Con l'atto di concessione il Comune può imporre ai concessionari determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un determinato tempo, pena la decadenza della concessione.

Art. 66. Utilizzo delle sepolture private.

1. Nel caso di sepolture individuali la concessione si intende fatta a favore dei richiedenti o altre persone individuate, con esclusione di ogni altro.
2. Nel caso di sepolture familiari la concessione si intende fatta a favore del concessionario e dei suoi familiari, con trasmissione del diritto ai legittimi successori. Può altresì essere consentita, su richiesta degli aventi diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei loro confronti. Lo stato di convivenza e le benemeritenze possono essere provati anche con dichiarazione sostitutiva.
3. Nel caso di sepolture collettive la concessione si intende fatta a favore delle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.
4. Il diritto di sepoltura si esercita dandone comunicazione al Comune e fino al completamento della capienza del sepolcro.

CAPO II. SUBENTRI E RINUNCE.

Art. 67. Subentri.

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura, i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro un anno dal decesso, richiedendo contestualmente la variazione dell'intestazione della concessione, e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'atto di subentro si intenderà sempre "fatto salvo diritti di terzi".

3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che sia stato provveduto, il Comune può invitare a provvedere gli interessati di cui abbia conoscenza, oppure a mezzo di affissioni all'albo comunale e cimiteriale, indicando il termine.

Scaduto il predetto termine senza che gli interessati abbiano provveduto, il Comune può dichiarare la decadenza della concessione.

Art. 68. Rinuncia a concessione di loculo o cella.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di loculo o cella nei seguenti casi:

- a. mancata occupazione della sepoltura concessa;
- b. trasferimento del cadavere o resto mortale in altra sede, dopo aver occupato la sepoltura concessa.

2. In caso di rinuncia spetterà ai rinuncianti il rimborso di una somma ottenuta dividendo il canone versato per il numero di anni di concessione, e moltiplicato per gli anni mancanti all'ordinaria scadenza della concessione.

3. In deroga al comma 2, non spetta alcun rimborso se la rinuncia avviene dopo più di 20 anni dalla data di concessione.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 69. Rinuncia a concessione di aree per sepolture private.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia alla concessione di aree per sepolture private nei seguenti casi:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. la struttura non sia stata utilizzata per la tumulazione o comunque sia libera da cadaveri o resti mortali.

2. In caso di rinuncia spetterà ai rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nei commi 3 e 4, il rimborso di una somma ottenuta dividendo il canone versato per il doppio del numero di anni di concessione, e moltiplicato per gli anni mancanti all'ordinaria scadenza della concessione.

3. In deroga al comma 2, non spetta alcun rimborso se la rinuncia avviene dopo più di 10 anni dalla data di concessione.

4. Ai rinuncianti può essere riconosciuto un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio tecnico comunale da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario tenuto conto dei posti disponibili e dello stato delle opere.

Nel caso che il manufatto non sia utilizzabile dovranno essere definiti i costi di demolizione da recuperare anche sul rimborso del canone di concessione.

5. La struttura diventa di proprietà del Comune che può concederla a terzi.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III. REVOCA, DECADENZA ED ESTINZIONE.

Art. 70. Revoca della concessione cimiteriale.

1. Il Comune può revocare la concessione cimiteriale ai sensi di legge.
2. Trova applicazione quanto previsto dall'articolo 92, comma 2, del D.P.R. 285/1990.
3. In particolare il Comune può revocare la concessione cimiteriale quando ciò sia necessario per ampliamento, ristrutturazioni o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Nei casi di cui al comma 3 la concessione viene revocata e verrà concessa, a titolo gratuito, una equivalente sepoltura in un cimitero comunale per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione.
Rimangono a carico del Comune le spese per il trasporto delle spoglie mortali nella nuova sepoltura.
5. Le revoche si effettuano d'ufficio, previo avviso da pubblicarsi all'albo comunale e all'albo cimiteriale, o mediante altre fonti di informazione, con congruo anticipo.

Art. 71. Decadenza della concessione cimiteriale.

1. Si ha decadenza della concessione cimiteriale quando si ha abbandono o inequivoco animus di negligenza il sepolcro rispetto ai fini originari.
2. La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata, in particolare, nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro di norma 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini eventualmente fissati;
 - c. quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;
 - d. quando non sia stato provveduto all'aggiornamento dell'intestazione della concessione a termini dell'articolo 67;
 - e. quando la concessione sia stata oggetto di lucro o di speculazione;
 - f. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - g. quando vi sia grave inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
3. La decadenza è dichiarata previa diffida agli aventi titolo, in quanto reperibili, oppure a mezzo di affissioni all'albo comunale e cimiteriale.

Art. 72. Provvedimenti conseguenti la decadenza.

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune può disporre la traslazione di cadaveri, resti ossei, ceneri, rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.
2. Il Comune dispone per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda del loro stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 73. Estinzione della concessione cimiteriale.

1. Le concessioni cimiteriali si estinguono:
 - a. alla loro naturale scadenza se non rinnovate;
 - b. per volontà del privato concessionario, che vi rinuncia;
 - c. con la soppressione del cimitero;
 - d. per revoca di cui all'articolo 70 del presente regolamento;
 - e. per decadenza di cui all'articolo 71 del presente regolamento.

TITOLO IV. LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI.

Art. 74. Disposizioni generali.

1. Per l'esecuzione di opere, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Il personale delle imprese, o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 53, 79 e 80 in quanto compatibili.
3. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori.

Art. 75. Accesso ai cimiteri ed orario di lavoro.

1. Gli incaricati dei lavori, per introdursi nel cimitero con mezzi d'opera e maestranze, devono concordare preventivamente l'accesso all'area cimiteriale con il competente ufficio comunale.
2. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal competente ufficio comunale.
3. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere.

Art. 76. Deposito cauzionale.

1. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal competente ufficio comunale.

Art. 77. Responsabilità.

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi.

TITOLO V. SERVIZIO CIMITERIALE.

Art. 78. Gestione del cimitero.

1. Il Comune, se non intende procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione del cimitero a soggetti esterni, nel rispetto della normativa vigente.
2. Nei cimiteri comunali è assicurato un servizio di custodia; il servizio può essere affidato ai soggetti di cui al comma 1.

Art. 79. Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

1. Il personale addetto alla gestione dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Il personale di cui al comma 1 è tenuto in particolare a:
 - a. mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. mantenere un abbigliamento dignitoso e consono al luogo;
 - c. fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Art. 80. Divieti di attività funebre.

1. E' vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.
2. È fatto divieto inoltre alle imprese funebri:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b. di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO VI. DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 81. Assegnazione di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti.

1. All'interno dei cimiteri comunali può essere riservata dal piano cimiteriale una apposita area detta "Area dei Benemeriti", in cui la Giunta comunale potrà disporre per l'assegnazione di posti destinati alla tumulazione di cadaveri, ceneri o resti di cittadini che si sono distinti per opere dell'ingegno o per servizi resi alla comunità, con oneri a carico del Comune.

Art. 82. Istituto dell'immemoriale.

1. Trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza delle concessioni per le quali, a causa del tempo trascorso, non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, o tale atto non risulti tra quelli del Comune nè può essere prodotto da chi vi abbia interesse.

2. Il riconoscimento della sussistenza di tale diritto da parte del Comune, avviene in via amministrativa, anziché in via giurisdizionale, con deliberazione della Giunta comunale, su presentazione di apposita domanda, corredata da idonea documentazione, compresa la prova testimoniale, tendente a dimostrare il diritto.

Art. 83. Cautele.

1. Si intende che il richiedente al Comune un servizio cimiteriale, una concessione o una autorizzazione di qualsiasi tipo, genere e contenuto, agisca in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione il Comune si intenderà e resterà estraneo all'azione che ne consegue.

Art. 84. Sanzioni amministrative.

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 51 della L.R. 12/2011, salva la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali.

2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, per le quali non disponga la legge, è punita con la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 7 bis D.Lgs. 267/2000, così come applicabile nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente.

3. Le sanzioni sono irrogate dal Comune che ne introita i relativi proventi.

Art. 85. Rinvio normativo.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la normativa vigente, con particolare riferimento al regolamento di polizia mortuaria 285/1990, al TU delle leggi sanitarie n. 1265/1934, alla L.R. 12/2011.

2. Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente atto, senza necessità di specifiche ed espresse modifiche.

Art. 86. Entrata in vigore ed abrogazione di norme.

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto comunale.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente adottate dal Comune in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento.